

Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design

Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta R&S, Innovazione tecnologica e Design è utilizzabile in compensazione (DLgs. n. 241/97, art. 17) nel modello F24, in quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile (vd. "Adempimenti documentali").

L'art. 6 del DL n. 39/2024 ha subordinato la compensazione del credito d'imposta - con riferimento agli investimenti effettuati dal 2024 - all'invio al Mimit di un'apposita comunicazione da inviare attraverso l'apposita piattaforma disponibile sul sito del [GSE](#).

| Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design - Codici tributo (ris. 13/2021) | |
|--|------|
| Credito d'imposta R&S, Innovazione tecnologica e altre attività innovative (Legge n. 160/2019, art. commi 198 e segg.) | 6938 |
| Credito d'imposta R&S - Maggiorazione per le regioni del Mezzogiorno (DL n. 34/2020, art. 244, c. 1) | 6939 |
| Credito d'imposta R&S - Maggiorazione per le regioni terremotate del Centro Italia (DL n. 34/2020, art. 244, c. 1) | 6940 |

Il credito d'imposta R&S, Innovazione tecnologica e Design è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non imponibilità del credito d'imposta ai fini Irpef/Ires e Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.